

PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI
SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022:
COSTITUZIONE 2026

**RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-II-III-IV
(art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)**

Premessa

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2026 è stato quantificato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, in € 2.210.185,88. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 a tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, quantificate nell'importo complessivo di € 353.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 328.750,00, oltre alle risorse destinate in sede di Accordo ripartizione risorse 2023 (sottoscritto a seguito autorizzazione C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 31/23), pari ad € 25.000,00.

PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo 2026 ha come riferimenti principali:

- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.
- il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016- 2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE

DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018-ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020”;

- il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 *“FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016- 2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021”* ;
- il provvedimento del Direttore n. 23/22 del 23/06/2022 *“ FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021”*;
- il provvedimento del Direttore 74/22 del 30/06/2022 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2022”*;
- il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22/03/2023 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023”*;
- il provvedimento del Direttore n. 87/23 del 26/06/2023 *“FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016- 2018 – COSTITUZIONE DEFINITIVA 2022”*;
- il provvedimento del Direttore n. 34/24 del 10/04/2024 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2024”*;
- il provvedimento del Direttore n. 39/24 del 08/05/2024 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: RIDETERMINAZIONE RISORSE STABILI EX ART. 79, COMMA 1 BIS”*;
- Contratto Collettivo Integrativo (CCI) per il Personale del Comparto per il Triennio 2023-2025 sottoscritto definitivamente in data 02 settembre 2024 comprendente l'Accordo di ripartizione delle Risorse Decentrate anno 2024;
- il provvedimento del Direttore n. 59/24 del 27/06/2024 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2023”*;
- il provvedimento del Direttore n. 54/25 del 28/05/2025 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE ANNO 2025”*;
- il provvedimento del Direttore n. 61/25 del 07/07/2025 *“PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE DEFINITIVA 2024”*;
- Accordo economico di ripartizione delle Risorse Decentrate anno 2025 sottoscritto definitivamente in data 11 novembre 2025;

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023, tenuto conto del nuovo CCNL 2022-2024 del 23.02.2026, per l'anno 2026 la parte stabile del fondo si compone:

➤ Secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:

a) Dall'Unico importo unico consolidato 2017

In fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **l'Unico Importo Consolidato**, ovvero *"a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi"*.

L'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,35** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018. L'unico importo consolidato è inoltre al netto della decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale.

b) Dagli stabili incrementi dell'Unico Importo Consolidato, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **previsti dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

lett. a) - di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019.

lett. b) - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

lett. c) - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

lett. g) dall'anno 2021 degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione CdA n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

- c) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019.**
- d) secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, da "un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5".**
- e) secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, da "un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data".**
- f) secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022, da un importo secondo cui "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."**

g) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2023 per l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato).

➤ Come previsto dall'art. 7, c.1., lett. u del CCNL 16.11.2022 a seguito della contrattazione integrativa decentrata sull' *ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022* per l'anno 2023, sottoscritto in via definitiva a seguito dell'autorizzazione resa da parte del C.d.A. con Deliberazione n. 31/23, è stato incrementato il fondo di retribuzione di posizione e risultato E.Q. per € 25.000,00.

h) dagli incrementi stabiliti dall'art. 58 c.1 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 secondo cui a decorrere dall'1.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL.

i) dalla stabile riduzione operata dall'art. 60 c. 2 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 secondo cui con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1.

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023, tenuto conto del nuovo CCNL 2022-2024 del 23.02.2026, per l'anno 2026 la parte variabile del fondo si compone:

- a)** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche.
- b)** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.
- c)** ai sensi dell'art. 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022 dalle economie rese disponibili da eventuali risorse residue di cui all'art. 79 comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.
- d)** dalle risorse una tantum inserite in applicazione dell'art. 58 c. 1 CCNL 2026 pari allo 0,14% del monte salari anno 2021 afferenti alle annualità 2024 e 2025.

Nel conto economico previsionale 2026 adottato con deliberazione del CDA n. 5/26 del 12 febbraio 2026 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2026 (B.9 Personale).

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante *"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* – stabiliva *"<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>".*

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1 dispone: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, **non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]**".*

Il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 prevede: *"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 **con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge"**.*

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, che prevedono che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive, non sono applicabili per l'Azienda.

Nella RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO 2024 – Volume II, pag. 190,

allegata alla Deliberazione 139 del 22 luglio 2025 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la regione Toscana viene riportato "...Quanto alla determinazione delle facoltà assunzionali degli enti in esame, queste ultime sono regolate dall'art. 3, commi 5 e 5-sexies²⁵⁹, del d.l. n. 90 del 2014, come modificato e integrato dall'art. 14-bis del d.l. n. 4 del 2019, il quale, a decorrere dall'anno 2019, consente di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, fermo il rispetto delle disponibilità di bilancio oltreché dei limiti di spesa sopra richiamati (spesa media del triennio 2011-2013 ex art. 1, comma 557-quater della l. n. 296 del 2006 e spesa sostenuta nel 2016). Il sistema assunzionale degli enti dipendenti, pertanto, resta regolato dal criterio del turn over, non risultando applicabile agli stessi la nuova disciplina introdotta, in materia, dall'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 (c.d. "decreto crescita") e dal d.m. attuativo 3 settembre 2019, valevole per regioni ed enti locali.

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 45 del d.lgs. 36/2023, preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*» - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, «*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*»);
- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*».

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 50/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

Nell'allegato A, si riportano le voci di costituzione del fondo 2026 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2016. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2026.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. "A" sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto *"Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto- assestamento della costituzione per l'anno 2016"* e n. 340/17 del 24/07/2017 *"Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 ccnl 1° aprile - personale del comparto e fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 per l'anno 2016: accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art.15 del ccnl 1.4.1999 (comparto) e art. 26 c.2 del ccnl 23.12.1999 (dirigenza)" anno 2016."*

La costituzione del fondo 2026 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- dell'inserimento delle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2025 da verificarsi a seguito della costituzione definitiva del Fondo 2025;
- dell'aggiornamento a consuntivo delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 CCNL 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) CCNL 21.05.2018, con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e s.m.i e d.lgs. 36/2023 e s.m.i. (incentivi per funzioni tecniche);
- di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016 - 2018) è pari ad € 1.834.494,35.

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria *"accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*.
- **INCREMENTI ESPPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**
€ 224.111,00 nel dettaglio:
 - incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per un ammontare pari ad € 109.192,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;
 - incrementi previsti dal CCNL 2006-09 - art. 8 - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria *"Accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*, gli incrementi non contengono le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**
€ 344.171,35 nel dettaglio:
 - integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
 - incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
 - RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) – pari ad € 161.065,35. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,35 è esattamente corrispondente al valore esposto

nella Relazione Tecnico Finanziaria al "*Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa – criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017*".

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**

€ 19.499,00 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti riduzioni:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

€ 46.481,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "*accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017*".

Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE**

€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

INCREMENTI STABILI previsti dall'art. 67 comma 2 del CCNL 2016-2018

Risultano pari ad **€ 109.180,75**, come da costituzione del fondo per l'anno 2026, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. **€ 30.436,78** ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato

riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;

2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016- 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del 01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;
3. € 20.222,71 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal 2017 al 2025 come da seguente tabella:

ANNO USCITA	RIA/Assegno a personam
2017	€ 5.154,11
2018	€ 3.501,68
2019	€ 1.796,21
2020	€ 3.426,84
2021	€ 3.256,63
2022	€ 2.730,52
2023	€ 118,30
2024	€ 238,42
2025	€ 0
Totale	€ 20.222,71

4. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione cda n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL_1816_Orientamenti Applicativi. Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto nel quinquennio 2016-2020, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

5. € 29.490,50 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. Il calcolo dell'importo, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato tenendo conto del parere ARAN "CFL173 Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time? Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5".

	n. dipendenti comparto	€	totale incremento
tabella t1 conto annuale 2018	349	84,5	29.490,50

6. € 20.073,17 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL174.

UNITA' AL 01/01/2021 (DA TABELLA T1 CONTO ANNUALE 2020)	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO (13 MENSILITA)	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D7L F 3	104,28	72,8	31,48	409,24	1.227,72
D7 M 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D7 F 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D6L F 4	97,5	72,8	24,7	321,1	1.284,40
D6 M 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D6 F 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10

D5L	F	2	91,2	72,8	18,4	239,2	478,40
D5	M	1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,20
D4L	M	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4L	F	1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4	F	2	87,3	83,8	3,5	45,5	91,00
D3L	M	1	83,8	72,8	11	143	143,00
D3L	F	13	83,8	72,8	11	143	1.859,00
D2	M	10	76,4	72,8	3,6	46,8	468,00
D2	F	19	76,4	72,8	3,6	46,8	889,20
D1	F	2	72,8	72,8	0	0	-
C6	M	3	92,65	66,9	25,75	334,75	1.004,25
C6	F	4	92,65	66,9	25,75	334,75	1.339,00
C5	M	4	75,4	66,9	8,5	110,5	442,00
C5	F	2	75,4	66,9	8,5	110,5	221,00
C4	M	5	72,7	66,9	5,8	75,4	377,00
C4	F	1	72,7	66,9	5,8	75,4	75,40
C3	M	4	70,5	66,9	3,6	46,8	187,20
C3	F	1	70,5	66,9	3,6	46,8	46,80
C2	M	24	68,5	66,9	1,6	20,8	499,20
C2	F	25	68,5	66,9	1,6	20,8	520,00
C1	M	2	66,9	66,9	0	0	-
C1	F	3	66,9	66,9	0	0	-
B8	M	5	89,51	62,7	26,81	348,53	1.742,65
B8	F	3	89,51	62,7	26,81	348,53	1.045,59
B7	M	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B7	F	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B6	M	2	65,9	62,7	3,2	41,6	83,20
B6	F	22	65,9	62,7	3,2	41,6	915,20
B5L	F	2	64,7	59,3	5,4	70,2	140,40
B5	M	3	64,7	62,7	2	26	78,00
B5	F	14	64,7	62,7	2	26	364,00
B4L	M	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4L	F	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4	M	24	63,7	62,7	1	13	312,00
B4	F	76	63,7	62,7	1	13	988,00
B3L	F	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,20
B3	M	14	62,7	62,7	0	0	-
B3	F	10	62,7	62,7	0	0	-
B2	F	1	60,3	59,3	1	13	13,00
		338					20.073,17

7. € 205.003,61 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 e relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti al personale inquadrato in B3 e D3 rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL175, "Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse. Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time".

dipendenti al 1°aprile 2023		erogazione prestazione	%	COSTO B3 TABELLARE 13° CON ELEMENTO PEREQUATIVO	COSTO B1- D1	differenziale	differenziale	anno 2023 (9 dodicesimi)	anno 2024 (12 dodicesimi)
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Orario ridotto 83,33%	83,34%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	937,49	703,12	937,49
B3	Operatore Esperto	P/Time verticale 50%	50,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	562,45	421,84	562,45
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Orario ridotto 83,33%	83,34%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	937,49	703,12	937,49
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	PT 50 O	50,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	562,45	421,84	562,45
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	PT 50 O	50,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	562,45	421,84	562,45
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90
B3	Operatore Esperto	Full Time	100,00%	21.745,62	20.620,72	1.124,90	1.124,90	843,68	1.124,90

15 di 2

[illegible]

8. € 12.951,78 inserite secondo le disposizioni dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 secondo cui a decorrere dall'01.01.2024 la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 è incrementata di un importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 di ciascuna amministrazione, relativo al personale destinatario del presente CCNL (riferimento Anno 2026-risorse non soggette a limite).

Tabella T12 Conto Annuale 2021	7.375.242,00
Direttore Generale	-117.583,00
Dirigenti a tempo indeterminato	-98.360,00
Tabella T13 Conto Annuale 2021	2.052.946,00
Direttore Generale	-24.881,00
Dirigenti a tempo indeterminato	-151.059,00
Indennità art. 42 c. 5-ter d.lgs. 151/2001	-42.174,00
MONTE SALARIO 2021	8.994.131,00
	0,14
Incremento 0,14% obbligatorio (art. 58 c.1 CCNL 2022-2024)	12.591,78

Per quanto riguarda il monte salari secondo gli orientamenti ARAN (AFL26) e RGS occorre fare riferimento ai valori risultanti dal conto annuale i cui criteri sono da recepire ogni qualvolta si faccia riferimento a tale valore.

La stessa ARAN ha avuto modo di precisare che ogni volta che il CCNL usa l'espressione "monte salari", questa debba essere intesa "al netto degli oneri a carico dell'amministrazione" (orientamento All24). Inoltre, con il parere 499-15A ha fornito una definizione più precisa di "monte salari": "tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del "monte salari", oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00
A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01,
PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE

"Relativamente alla spesa per il personale e alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale."

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs. 165/01, e con deliberazione n.

59/21 del 30/09/2021 *"DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI"* il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito di *"impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità"*. La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dei servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2023 SONO RIDOTTE DI € 25.000,00 PER L'INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 6.

LA PARTE STABILE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE A PARTIRE DAL 01.01.2026 E' STABILMENTE RIDOTTA IN BASE L'ART. 60 COMMA 1 E COMMA 2 CCNL 2022-2024

DEL 23.02.2026 SECONDO CUI:

- "1. Con decorrenza primo gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'Ipotesi di CCNL, le quote dell'indennità di comparto indicate nell'allegata tabella C, colonna 2 e colonna 3 sono conglobate nello stipendio tabellare. Conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, gli importi mensili della indennità di comparto sono rideterminati come indicato nella stessa tabella C, colonna 4 e sono posti interamente a carico del Fondo risorse decentrate. L'incremento dello stipendio tabellare derivante dal parziale conglobamento della indennità di comparto di cui al primo periodo concorre al calcolo della indennità premio di fine servizio nel rispetto del sistema del pro-rata."
- "2. Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del conglobamento indicata al comma 1."

L'importo annuo che concorre alla riduzione della parte stabile del fondo risorse decentrate risulta pari a **€ 31.586,00** come indicato in tabella:

AREA	Numero dipendenti al 01.01.2026	Quota conglobata a carico del fondo €	Coefficiente	Importo €
Funzionari ed EQ	68	10,62	1	8.665,92
Istruttori	64	9,4	1	7.219,20
Operatori Esperti	157	8,06	1	15.185,04
	2	8,06	0,8333	161,19
	1	8,06	0,6667	64,48
	6	8,06	0,5	290,16
Totale dipendenti	298			31.586,00

Secondo il parere ARAN Id: 37049 per il caso di specie della previsione contenuta all'art. 60, comma 2, del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024, siglato in data 23.02.2026, ai fini della rideterminazione della parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, le unità part-time "native" (cioè assunte part-time) si conteggiano con il relativo valore della percentuale di part-time (es. part-time nativo 50%=0,5); mentre, le unità part-time trasformate (ma originariamente a tempo pieno) si conteggiano pari a 1, indipendentemente dalla percentuale di part-time. In merito alla rideterminazione delle risorse stabili, si precisa che la stessa consiste in una riduzione "stabile" delle risorse, da determinarsi secondo gli importi indicati nella tabella C) del nuovo CCNL, in relazione al numero di unità di personale anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data del conglobamento di cui al comma 1, ossia il 1° gennaio 2026 e che, per effetto del comma 5, tale riduzione non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 2.055.686,16

Sezione II - Risorse variabili

- **€ 35.316,16** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2025 risultano essere le seguenti:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2025	
Retribuzione Straordinari di Ruolo	4.683,84
Retribuzione straordinari T.D.	0
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2024	4.683,84
TOTALE RISPARMIO	35.316,16

Il costo dello straordinario pari a € 4.683,84 per l'anno 2025 è evincibile dal Bilancio Consuntivo 2025 di cui alla Deliberazione n. 18/26 del 11 maggio 2026 (rif. Nota integrativa pag. 139).

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022, in riferimento all'art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 2016-2018, all'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche pari a:
- **€ 94.000** relativamente alla previsione di competenza 2026 degli incentivi funzioni tecniche ex D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. La valorizzazione è effettuata con riferimento al dato previsto nell'ultimo esercizio ed accoglie solo la quota riferita a contratti di spesa corrente come indicato nella Relazione al Budget Economico 2026-2028 adottato con Deliberazione n. 5/26 del 12 febbraio 2026.

Tali somme saranno soggette ad aggiornamento in sede di costituzione definitiva, anche a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2026 in conseguenza di quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta.

- secondo gli incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 per recupero annualità 2024 e 2025 (una tantum - non soggette a limite) (pari a **€ 25.183,56**).

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 154.499,72
--

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 costituito per l'anno 2026 è pari ad **€ 2.210.185,88** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 353.750 che costituisce l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017"*.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2026 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative (E.Q.).

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17 e 340/17.

Non risultano sottoposti ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017:

- gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 (pari a € 48.341,16);
- gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b) lett. d), e comma 1 bis del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022 (pari a € 254.567,28);
- gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 ovvero l'importo annuo lordo, pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 relativo al personale destinatario del CCNL – anno di riferimento 2026 (pari a € 12.591,78);
- le risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lett. a) - incentivi per funzioni tecniche d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023 (pari a € 94.000);
- gli incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 58 comma 1 CCNL 2022-2024 Funzioni locali del 23 febbraio 2026 pari al 0,14% del monte salari dell'anno 2021 recupero annualità 2024 e 2025 (una tantum - non soggette a limite) (pari a € 25.183,56).

Al fine del rispetto del vincolo di cui all'art. 23 del d.lgs. 75/2017 deve essere considerato l'importo pari a **€ 31.586,00** calcolato ai sensi dell'art. 60 comma 2 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 secondo cui *"...Con la stessa decorrenza indicata al comma 1, la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 è definitivamente e stabilmente ridotta di un importo annuo determinato sulla base dei valori mensili indicati nella colonna 3 della tabella C computati per dodici mensilità e delle unità di personale, anche a tempo determinato, destinatarie della indennità di comparto alla data di decorrenza del congelamento indicata al comma 1."* L'art. 60 comma 5 CCNL 2022-2024 del 23.02.2026 inoltre stabilisce che *"...La riduzione del Fondo risorse decentrate di cui al comma 2 non determina alcun ampliamento degli spazi di alimentazione del Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto delle previsioni di cui agli artt. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017 e dell'art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025. Pertanto, detta riduzione continua ad essere computata figurativamente ai fini del rispetto delle suddette discipline."*

Il fondo 2026, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad € **2.160.838,10.**

Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

$$2.160.838,10 = € 2.210.185,88 - 30.436,78 - 17.904,38 - 29.490,50 - 20.073,17 - 205.003,61 - 12.591,78 - 94.000,00 - 25.183,56 + 31.586,00 + 353.750,00$$

Il fondo 2025 non deve essere decurtato in quanto viene rispettato il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 2.055.686,16
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 154.499,72
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 2.210.185,88

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in **€ 130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia – deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabilisce testualmente: *“In quella pronuncia, sulla base della struttura dell’enunciato normativo, s’è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, secondo comma, del predetto decreto.*”)

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € 73.170,88 ad incentivazione del personale;

- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € **57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (*rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20*):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **16.566,72** ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **26.925,90** ad incentivazione del personale.

Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **245.200,62** ad incentivazione del personale.

Con Provvedimento n. 61/25 del 07 luglio 2025 di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per il personale del Comparto anno 2024 sono state inserite risorse destinate ad incentivi tecnici pari a € 126.021,44.

Con Provvedimento n. 54/25 del 28 maggio 2025 di costituzione del fondo risorse decentrate per il personale del Comparto anno 2025 sono state inserite risorse destinate ad incentivi tecnici pari a € 80.000 relativamente alla previsione di competenza 2025 per servizi e forniture come risultante dal conto economico previsionale 2025-2027 annualità 2025, adottato con Deliberazione n. 1/25. Tali somme saranno soggette ad aggiornamento in sede di costituzione definitiva del fondo risorse decentrate anno 2025.

ALLEGATO B) DEFINIZIONE POSTE DESTINAZIONE

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2026 e confronto con il corrispondente Fondo 2025

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2026	Fondo 2025	var. 2026-2025
sezione _I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
risorse storiche			
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022: UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 ART. 67 Comma 1 CCNL 2016-2018	1.834.494	1.834.494	-
corrispondenti alle seguenti risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 02-05)	1.621.944	1.621.944,00	0,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl			
INCREMENTI CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7	109.192	109.192	-
INCREMENTI CCNL 2004-05, art. 4 cc. 1, 4, 5	53.622	53.622	-
INCREMENTI CCNL 2006-09 - ART. 8. CC. 2,5,6,7	61.297	61.297	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
ART. 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001 ria e assegni ad personam ingodimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2004	161.065	161.065	-
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 DEL CCNL 22/01/2004 E N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 integrazione per aumenti contrattuale personale beneficiario di progressione orizzontale dal 01/02/2014	63.906	63.906	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZION EORGANICA (art.15, c.5, CCNL 1998-2001	119.200	119.200	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA	19.499	19.499	-
ART. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022	29.491	29.491	-
ART. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022	20.073	20.073	-
ART. 79 c. 1-bis del CCNL 2022	205.004	205.004	-
ART. 58 c. 1 del CCNL 2026	12.592	0	12.592
Decurtazioni di parte stabile			
art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147	- 46.481	-46.481	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	- 328.750	-328.750	-
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022- INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	109.180	109.180	0
ART. 67 comma 2 lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	30.437	30.437	-

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2026 e confronto con il corrispondente Fondo 2025

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
ART. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	17.904	17.904	-
ART. 67 comma 2 lett. c) CESSATI DALL'ANNO 2017 ALL'ANNO 2025 integrazione risorse dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	20.223	20.223	-
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	40.617	40.617	-
RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	- 98.562	- 98.562	-
Incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 CCNL 2022 ACCORDO RIPARTIZIONE 2023 (deliberazione CDA 31/23)	- 25.000	- 25.000	-
Art. 60 c. 2 CCNL 2026	- 31.586	-	- 31.586
Totali risorse stabili	2.055.686	2.074.680	0
Sezione II Risorse variabili			
INTEGRAZIONE 1,2% ex art. 15, C.2, CCNL 1998			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D - CCNL 16.11.2022 Art. 15 comma 1 lettera k) ccnl 2004 (ART. 67, comma 3 lett. e) , CCNL 2018)	35.316,00	34.124	1.192
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; incentivi funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 e D.lgs. 36/2023	94.000	80.000	14.000
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C. 5 CCNL 1998- 2001)			0
art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022			0
ART. 79 COMMA 5 CCNL 16.11.2022			0
ART. 58 COMMA 1 CCNL 23.02.2026	25.183	0	25.183
Totale risorse variabili	154.499	114.124	40.375
Totale risorse fondo	2.210.185	2.188.804	21.381
Sezione III Decurtazioni del Fondo			
DECURTAZIONE EX ART. 1, comma 236, L. 28 dicembre 2015			
DECURTAZIONE EX ART. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75			
DECURTAZIONE EX ART. 33 D.L. 34/19			
Totale decurtazioni del fondo			
Sezione IV Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2026 e confronto con il corrispondente Fondo 2025

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	2.055.686	2.074.680	- 18.994
Risorse variabili	154.499	114.124	40.375
Decurtazioni			
Risorse destinate ad alta professionalità (non attivate)			
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	2.210.185	2.188.804	21.381

Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo